



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Vista la Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante *“Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societarie di sostenibilità”*;

Visto, in particolare, l'articolo 18, comma 4, che dispone che *“Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010”*;

Visto l'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 secondo il quale *“Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro”*;

Visto il decreto 19 febbraio 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2025, n. 51, emanato in attuazione del citato 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto 19 febbraio 2025, che nel definire i requisiti per l’abilitazione dei revisori legali iscritti al registro e per le società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, prevede al comma 1 che possono chiedere l’abilitazione *“a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-*bis*) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d); [...]; d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125”*;

Vista la circolare Mef – Rgs del 12 novembre 2024, n. 37, con la quale sono state impartite ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo del 6 settembre 2024, n. 125, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 *“Corporate Sustainability Reporting Directive”*. Obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità;

Visto, inoltre, l’articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto 19 febbraio 2025 che prevedono che la domanda di abilitazione per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione *on-line* di apposito modulo disponibile nell’area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale, a decorrere dal termine iniziale fissato con successiva determina del Ragioniere generale dello Stato;

Vista la nota di Consip S.p.a. del 1° agosto 2025, con la quale è stato comunicato che il rilascio in esercizio delle funzionalità necessarie alla gestione informatizzata delle istanze di abilitazione è previsto complessivamente entro il mese di settembre 2025;

Ritenuto, pertanto, di poter dare avvio a quanto previsto dal citato articolo 4, commi 1 e 2, del DM 19 febbraio 2025 a decorrere dal 1° ottobre 2025;

DETERMINA

1. Il termine iniziale per l’invio delle domande di abilitazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), del decreto 19 febbraio 2025 è fissato al 1° ottobre 2025.
2. La domanda di abilitazione potrà essere predisposta esclusivamente attraverso la compilazione e la trasmissione *on-line* di apposito modulo disponibile nell’area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.

3. I revisori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto 19 febbraio 2025, possono presentare istanza di abilitazione anche successivamente al termine del 31 dicembre 2025 purché in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (iscrizione al registro entro il 1° gennaio 2026 e maturazione, entro la data del 31 dicembre 2025, di almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità).

La presente determina è pubblicata sul sito *internet* della revisione legale all'indirizzo <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/>

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO